



Prima del conferimento dell'incarico, l'amministrazione deve avere accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, queste non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all'interno dell'amministrazione. L'ente non può limitarsi a mere enunciazioni generali circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse in servizio, ma è tenuto a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dallo stesso, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente. Secondo la giurisprudenza contabile sono perciò da considerare illegittimi tutti i provvedimenti che nel decidere il conferimento di un incarico non rechino un siffatto corredo motivazionale, ciò vale sia per gli incarichi conferiti ai sensi del d.lgs 165/2001 che del codice dei contratti pubblici d.lgs 36/2023.

Sotto altro profilo si è riscontrato la non chiara identificazione della natura dell'incarico (professionale o servizi intellettuali) si ricorda che gli incarichi per prestazioni di servizi intellettuali sono assoggettati alle procedure di affidamento ai sensi del codice dei contratti d.lgs. n. 36/2023 per effetto del quale, ricorrendone i requisiti, è possibile l'affidamento diretto.

Invece nel caso di incarico professionale è applicabile il c. 6 dell'art. 7 del d.lgs 165/2001. In questo senso un requisito di legittimità è la procedura comparativa per la scelta del collaboratore, non è considerato legittimo nemmeno procedere all'affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti. La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Si rammenta inoltre, che gli incarichi di natura professionale devono essere muniti del parere dell'organo di controllo e se superiori ad una spesa di euro 5.000 devono essere inviati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Un'ulteriore raccomandazione è che il DUP, in particolare la sezione operativa, definisca le attività da svolgere e le relative risorse.

Il collegio suggerisce che tutti gli atti di affidamento di incarichi esterni siano oggetto di verifica successiva da parte dei controlli interni.

Il Collegio dei revisori

dr Corrado Mancini                      Presidente

\_\_\_\_\_

dr Franco Saccardo                      Componente effettivo

\_\_\_\_\_

dr Angiolino Finesso                      Componente effettivo